

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **386/1994** (ECLI:IT:COST:1994:386)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **12/10/1994**; Decisione del **07/11/1994**

Deposito del **10/11/1994**; Pubblicazione in G. U. **16/11/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20922**

Atti decisi:

N. 386

ORDINANZA 7-10 NOVEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Rinaldo Ripa contro l'Ufficio Imposte Dirette di Rimini, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo avverso il silenzio-rifiuto in ordine alla sua istanza rivolta ad ottenere il rimborso della imposta Irpef sulla liquidazione della indennità premio di servizio Inadel, corrispostagli nel mese di dicembre del 1982, e della indennità di buonuscita Enpas, corrispostagli in data 4 luglio 1983, con ordinanza del 6 aprile 1984, pervenuta alla Corte solo in data 3 marzo 1994 (R.O. n. 131 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), e 46, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), i quali sottopongono ad identico trattamento tributario l'indennità di anzianità e quelle di previdenza in quanto redditi soggetti a tassazione separata;

che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme violerebbero l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, che, nel sottoporre a tassazione separata "le indennità spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato", si riferirebbe alle sole che traggono origine direttamente da detto rapporto - in particolare, alla indennità di anzianità - le quali, avendo natura di retribuzione differita, si diversificano rispetto alla indennità di buonuscita e alla indennità premio di servizio, che hanno funzione previdenziale;

che per le stesse ragioni il collegio remittente ravvisa altresì nella normativa impugnata un contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'assoggettamento ad identico trattamento tributario di due tipi di indennità aventi natura e funzioni differenti;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), che ha modificato la regolamentazione della materia, introducendo un nuovo meccanismo di tassazione delle indennità di fine rapporto, cui è stato dato dal legislatore effetto retroattivo;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione alla stregua dello ius superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Rimini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.